

*diouy*

# COMUNE DI SULMONA

## REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

### INDICE

#### Capo I - Elementi della tassa

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Attivazione del servizio ed applicazione della tassa in rapporto all'espletamento del servizio
- Art. 3 Rifiuti solidi urbani interni.
- Art. 4 Presupposto-Ambito di applicazione della tassa-Esclusioni.
- Art. 5 Gettito della tassa e costo del servizio di smaltimento
- Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.
- Art. 7 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte.
- Art. 8 Commisurazione della tassa e deliberazioni di tariffa.
- Art. 9 Tariffe per particolari condizioni di uso ed in caso di riutilizzo dei residui di produzione e di consumo.
- Art.10 Agevolazioni.
- Art.11 Classificazione dei locali e delle aree.

#### Capo II - Denuncia, Accertamento, Riscossione, Rimborsi della Tassa, Contenzioso, Sanzioni e controlli

- Art.12 Denunce
- Art.13 Accertamento
- Art.14 Riscossione della tassa
- Art.15 Rimborsi
- Art.16 Contenzioso
- Art.17 Sanzioni
- Art.18 Poteri del Comune - Verifiche e riscontri.

#### Capo III - Tassa giornaliera di smaltimento

- Art.19 Istituzione e modalità di applicazione

#### Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

- Art.20 Norma transitoria
- Art.21 Rinvio
- Art.22 Norme abrogate
- Art.23 Entrata in vigore

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

## Capo I ELEMENTI DELLA TASSA

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prevista dagli articoli da 58 a 80 del Capo III del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 con le modifiche contenute nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, tenendo presenti le disposizioni di cui al D.L. n. 373 del 7.9.1995.

### Art. 2 Attivazione del servizio ed applicazione della tassa in rapporto all'espletamento del servizio

1. La forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché i limiti della zona di raccolta obbligatoria, sono stabiliti, nell'apposito Regolamento del servizio di nettezza urbana adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ed in conformità all'art. 59 del D.L. VO 507/93. A tale regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

2. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di cui trattasi è svolto in regime di privativa e nel caso specifico, nell'intero territorio comunale in quanto lo stesso è completamente servito.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 400 mt.

4. Nel caso in cui il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni stabilite dal Regolamento di Nettezza Urbana relativamente alla distanza massima di collocazione dei contenitori, alla capacità minima che gli stessi debbono assicurare e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 40 per cento fino alla riattivazione del normale esercizio del servizio.

Ai fini della riduzione tariffaria, il servizio si considera effettuato in grave violazione:

a) quando costantemente il contenitore è posto ad una distanza compresa fra i 300 e 400 metri dai confini dell'immobile dell'utenza tenendo conto di quanto indicato al successivo art. 5 punto 1;

b) quando la capacità del contenitore non è sufficiente a contenere i rifiuti conferiti in modo tale da determinare un accumulo di rifiuti pari almeno alla capacità del contenitore stesso e sempreché detti rifiuti permangono, dopo ogni raccolta da parte degli addetti al servizio, costantemente al di fuori del contenitore per un numero di 15 raccolte consecutive;

c) quando per un periodo superiore a 20 giorni, la raccolta dei rifiuti avvenga con una frequenza ridotta tale da risultare inferiore di almeno la metà rispetto alla frequenza ordinaria praticata per la specifica zona di raccolta.

Il procedimento tecnico-amministrativo di verifica del disservizio, ha inizio a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza da rivolgere al servizio comunale di Nettezza Urbana in forma scritta, da parte di almeno 4 utenti nel caso che al disservizio sia interessata un'intera zona o da parte del singolo utente quanto la violazione è relativa alla distanza intercorrente tra il più vicino punto di raccolta e l'immobile detenuto dallo stesso. Entro cinque giorni da detta data il servizio N.U. procederà ad effettuare la verifica delle eventuali difformità di esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni del Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, stabiliti per la specifica zona di raccolta dandone comunicazione all'interessato. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che effettivamente il servizio viene svolto in grave violazione così come sopra stabilito ai punti a), b) e c) in relazione alle distanze, capacità dei contenitori e frequenza del servizio, il servizio N.U. non provveda a porvi rimedio entro 10 gg., gli eventuali effetti riduttivi sulla tassa per il singolo utente o per tutti gli utenti dell'intera zona interessata decorrono dalla data di presentazione dell'istanza.

In tal senso il servizio stesso provvederà a segnalare al Servizio tributi i nominativi dei singoli utenti che hanno diritto alla riduzione della tassa e il relativo periodo. Lo stesso servizio N.U. provvederà a segnalare il ripristino del normale servizio.

5. Fermo restando che l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo, lo stesso è tuttavia ridotto nella stessa misura del 40% nei casi di mancato svolgimento del servizio che determini, protraendosi, una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla competente Autorità sanitaria. In tal caso se il contribuente provvede direttamente a proprie spese, può produrre domanda corredata dalla documentazione di spesa, chiedendo lo sgravio o il rimborso della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio. Il Comune dispone lo sgravio o il rimborso entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

### Art. 3

#### Rifiuti solidi urbani interni

1. Per la individuazione dei rifiuti solidi urbani interni ordinari ed assimilati, ai fini del conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa per il servizio di smaltimento, con esclusione delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si producono di norma rifiuti speciali, tossici e nocivi, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, in attuazione alle norme del D.P.R. n.915 del 10 settembre 1982 e della legge 22 febbraio 1994, n.146, modificati dall'art. 17 del D.L. n. 373 del 7.9.1995.

2. Per i residui che risultino (da cessione documentata) regolarmente destinati "in modo effettivo ed oggettivo" al riutilizzo (anziché allo smaltimento) non definibili come urbani o speciali, le superfici dove gli stessi si producono (irrilevanti fiscalmente) sono tassabili con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari e quindi, con tariffe inferiori, adeguate alla minore produttività dei rifiuti nella misura indicata al successivo art. 9 comma 4 lett.b.

### Art. 4

#### Presupposto - Ambito di applicazione della tassa - Esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nell'ambito della zona entro cui è obbligatoriamente istituito il servizio ed attivata o comunque resa in via continuativa l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come individuata e perimetrata nel Regolamento del servizio di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta tenendo presente la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per l'uso particolare cui stabilmente sono destinati o perché risultino nel corso dell'anno in obiettive condizioni da non poter essere utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- a) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, o non presidiati.
- b) luoghi stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti (es. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere);
- c) locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali, alla rinfusa quali ad esempio:

- locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, celle frigorifere per merce non deperibile,

- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, con altezza media inferiore o uguale a m.1,80 nel quale non sia possibile la permanenza né in uso suscettibile di apprezzabili rifiuti;

- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione di quelle indicate al punto 2 del successivo art. 6.

d) superfici destinate ed attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche a corpo libero e riservate di norma ai soli praticanti, siano esse ubicate in aree scoperte, che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o non allacciati ai servizi a rete;

f) superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo es. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze che danno luogo all'esclusione della tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e qualora non sia possibile un riscontro in base ad elementi obiettivi direttamente rilevanti, il contribuente è tenuto a darne prova documentale all'atto della denuncia o successivamente su richiesta dell'ufficio nel termine dallo stesso assegnato. La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini concessi è causa di diniego della detassazione.

3. Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi,

allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Ai fini del riscontro della superficie non tassabile, la stessa dovrà essere specificatamente indicata nella denuncia originaria o di variazione.

Per le attività di seguito elencate, a titolo esemplificativo non esaustivo (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione (percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta) nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETAZZAZIONE</u>
STUDI DENTISTICI E ODONTOTECNICI	20%
DISTRIBUTORI CARBURANTI	20%
LAVANDERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
AUTOFFICINE ELETTRAUTO	30%
GOMMISTI	30%
VERNICIATURA	30%
ESTETISTE	20%
PARRUCCHIERI	20%
LATTONIERI	20%
FALEGNAMI	20%
RIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE	20%
IPOGRAFIE	30%

4. Non sono tassabili i locali e le aree scoperte per i quali, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali, non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni.

5. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

Per le superfici superiori a 200 metri quadrati anche se frutto di sommatoria di superfici di più locali di un unico operatore economico concorrente e la stessa attività gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'articolo 76, oltre al pagamento della tassa dovuta.

#### Art. 5

#### Gettito della tassa e costo del servizio di smaltimento

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni né può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio (70 % nei casi di deficit strutturale).

Ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

Per la determinazione del costo di esercizio e della percentuale minima di copertura del costo stesso si fa riferimento alle norme dell'art. 61 del Decreto Legislativo 507/93, e alle successive norme che nel tempo disciplineranno la materia tenendo presente per gli anni 1994 e 1995 quanto disposto dall'art. 79 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo così come modificato dal D.L. n.530/94. Per l'individuazione del limite massimo di copertura del costo di esercizio, si tiene conto del disposto dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n.507/93 nonché della utilizzazione di contributi ordinari o finalizzati a copertura di parte del costo.

Non è compreso nel costo la spesa sostenuta per il servizio reso alle sedi (locali ed aree) utilizzate dal Comune.

## Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano e tengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza principale anche se posta in altro Comune. Gli elementi identificativi delle persone fisiche che fanno parte del nucleo familiare o soggetti che usano in comune i locali o le aree scoperte oggetto dell'imposizione vanno indicati nella denuncia originaria o di variazione. Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale la tassa è dovuta dal proprietario, o in caso di subaffitto occasionale dal primo affittuario.

2. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di cui all'art. 1117 del Codice Civile che per loro natura e/o uso sono idonee a produrre rifiuti (i lastrici solari praticabili ed utilizzati, le scale, gli ingressi, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili non alberati, i giardini e parchi ed in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, i locali della portineria e l'alloggio del portiere (qualora la tassa non sia assolta dal portiere medesimo), per la lavanderia, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune).

Qualora la relativa superficie non risulti indicata dagli occupanti o detentori degli alloggi nella denuncia originaria o di variazione la tassa viene determinata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli stessi di una quota come, sotto determinata, salvo eventuali successivi accertamenti:

- a) per i fabbr. aventi fino a n.4 un immob.                      quota di aumento 10%
- b) per i fabbr. aventi oltre 4 e fino a 8 un.immob.            quota di aumento 8%
- c) per i fabbr. aventi oltre 8 e fino a 12 un immob.        quota di aumento 6%
- d) per i fabbr. aventi oltre 12 e fino a 16 un immob.      quota di aumento 4%
- e) per i fabbr. aventi oltre 16 unità immobiliari            quota di aumento 2%

Per le parti comuni del condominio occupate o detenute in via esclusiva, l'obbligo della denuncia e del pagamento della tassa resta a carico del singolo occupante o detentore.

3. Nel caso di gestione unitaria i locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il responsabile del versamento della tassa per i locali e le aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori è il soggetto che gestisce i servizi comuni, restano a carico degli occupanti o detentori dei locali e le aree scoperte in uso esclusivo l'obbligo della denuncia originaria o di variazione e altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario. In caso di mancato pagamento l'azione esecutiva proseguirà a carico dei singoli occupanti o detentori dei locali ed aree in uso esclusivo ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.151/1991 convertito nella L. 202/91.

4. L'amministratore del condominio e il soggetto responsabile del pagamento della tassa come sopra individuato sono tenuti a presentare al Servizio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. In difetto si applicano le sanzioni previste nell'articolo 17 del presente Regolamento.

5. I criteri di misurazione delle superfici di cui all'art. 1117 e delle superfici delle aree scoperte sono quelli previsti dalla legge 392/1978 (equo canone).

## Art. 7 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, su cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con modalità di cui al precedente articolo 6.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Non si ha diritto all'abbuono nel caso che i locali e le aree permangono utilizzati in modo anche discontinuo e purché siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento se trattasi di locali uso abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa se richiesta e predisposti all'uso mediante arredo e attrezzature se trattasi di locali ad aree diversi dall'uso abitativo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno nel quale è avvenuta la cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente interessato che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri, con idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione o la

detenzione dei locali ed aree ovvero il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente: quest'ultima denuncia deve essere presentata a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

6. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o area. In caso di continuazione dell'uso stesso sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.

## Art. 8

### Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato. Qualora nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, vi si svolga anche un'attività economica e/o professionale, la tassa per la parte non abitativa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## Art. 9

### Tariffe per particolari condizioni di uso ed in caso di riutilizzo dei residui di produzione e di consumo

1. Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, sono computate nella misura del 50 per cento.

2. Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, sono computate nella misura del 25 per cento.

3. La tariffa ordinaria unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante, sempreché le stesse abbiano una superficie superiore a mq. 40.

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La riduzione di tariffa è accordata a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione con indicazione dell'abitazione di residenza e dell'abitazione principale. Nella stessa denuncia dovrà altresì essere espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo ogni azione di controllo da parte del Comune;

c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. Tale circostanza dovrà formare oggetto di indicazione nella denuncia originaria o di variazione e comprovata con copia della licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

4. la tariffa ordinaria unitaria è, altresì ridotta:

a) di un importo pari ad un terzo nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, che tenga l'alloggio a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, fermo restando le indicazioni e dichiarazioni di cui al punto b) sopra indicato;

b) di importo pari ad 1/3 nel caso di effettiva destinazione al riutilizzo dei residui di produzione e di consumo, riscontrata a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali;

c) di un importo pari al 30 per cento nei confronti delle società e cooperative agricole, imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti, ossia di coloro che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5. Le riduzioni delle superfici nonché le riduzioni di tariffa di cui al presente articolo sono applicate sulla base degli elementi e dei dati nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e della documentazione allegata alla stessa ed hanno effetto dall'anno successivo, tranne la riduzione di cui al punto b) che decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo alla richiesta. Entro il 20 gennaio di ciascun anno, il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione tariffaria. In difetto si procede d'ufficio al recupero della differenza di tributo versato in meno a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia della particolare situazione di uso che ha indotto

alla presunzione di una minore produzione di rifiuti, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

6. Poiché le moderazioni tariffarie sono cumulabili tra di loro, si precisa che, tuttavia, la riduzione massima complessiva non può superare il limite del 60%.

## Art. 10 Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo e alle riduzioni di tariffa di cui agli articoli 2 e 9 del presente Regolamento che hanno effetto dall'anno 1996 continuano ad essere applicate le esenzioni per:

a) gli edifici adibiti al culto, compresi gli spazi sociali, esclusi altri locali ed eventuali annesse abitazioni dei ministri del culto;

b) gli stabili adibiti ad uffici e servizi comunali, nonché quelli in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune limitatamente agli edifici adibiti a scuole materne, statali e comunali.

b1) i locali destinati ad abitazioni degli indigenti, iscritti negli elenchi ex ECA;

b2) i locali dove si svolge attività delle ex IPAB;

c) Per i locali adibiti a scuole statali, elementari, medie inferiori e superiori e universitarie, la tariffa è ridotta del 50%.

d) Per i locali adibiti a scuole private parificate materne ed elementari la tariffa è ridotta del 50%.

2. L'esenzione relativa al punto a) è accordata sulla base delle singole richieste per iscritto corredate di atti e documenti idonei comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed è applicata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla richiesta medesima. E' fatto obbligo all'utente esonerato di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno al Servizio Tributi del Comune il venir meno delle condizioni esonerative. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'esistenza dei presupposti per l'esonero e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata da risorse diverse da quella della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni relativi all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione di spesa.

3. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono alla gestione del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio relativo alla gestione dello smaltimento dei rifiuti, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa valutazione tecnica, la riduzione tariffaria da accordare per la singola fattispecie. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato entro 30 giorni dalla presentazione della documentata istanza da parte dell'utente interessato.

## Art. 11 Classificazione dei locali e delle aree - Tariffe

Le categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività e le nuove tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità all'art. 65 del D.L. VO 507/93 ed al regolamento comunale, sono le seguenti:

Categorie e Sottocategorie	Descrizione	Tariffa a mq.
Cat. \ Sub.		
I	Abitazioni private e loro accessori (Totale)	0
1	Con uno solo componente	1.240
2	Con 2-3 componenti	1.240
3	Oltre 3 componenti	1.550
II	0 Alberghi, pensioni, affittacamere, motel, casa della gioventù, ostelli,	3.030
III	0 Ristoranti, ristoranti pizzerie, trattorie	6.660
IV	0 Pizzerie al taglio, al banco, rosticcerie	4.540
V	0 Bar, pasticcerie, caffè annessi, sale da gioco annesse al bar	3.410
VI	0 Locali destinati ad attività commerciali (escluse frutta e verdura, fiori e pescherie) (Totale)	0
VI	1 Alimentari	4.440
2	Attività commerciali varie	3.100
VII	0 Locali destinati ad attività commerciali comprendenti la vendita di frutta e verdura, fiori e pescheria	6.660

VIII	0	Supermercati, empori e grandi complessi commerciali	6.710
IX	0	Edicole, chioschi, stands, box, comprese le aree esterne occupate per l'esercizio dell'attività	1.550
X	0	Locali destinati ad attività artigianali, laboratori ed annessi	3.540
XI	0	Studi professionali, agenzie, autoscuole	2.700
XII	0	Studi medici, ambulatori igienico-sanitari, estetica e laboratori biologici	2.230
XIII	0	Aree destinate ad ospitare banchi di vendita all'aperto	1.550
XIV	0	Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento	2.170
XV	0	Locali destinati a sede di enti e uffici pubblici, uffici privati, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale, patronati di assistenza, stazione ferroviaria e caserme. Case riposo per anziani (escluse private abitazioni).	1.540
XVI	0	Teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto	3.020
XVII	0	Oratori, asili, scuole di ogni ordine e grado, istituzioni di perfezionamento culturali e formativi, sale convegno.	2.790
XVIII	0	Ospedali, istituti di cure pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali)	4.270
XIX	0	Musei, pinacoteche, biblioteche, gallerie artistiche, mostre	840
XX	0	Stabilimenti, edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici, nocivi)	1.550
XXI	0	Banche e istituti di credito	4.470
XXII	0	Distributori di carburante	1.090
XXIII	0	Impianti sportivi coperti e non	1.740
XXIV	0	Cabine telefoniche	1.630
XXV	0	Cabine elettriche	390
XXVI	0	Depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso al pubblico	470
XXVII	0	Campeggi ed aree annesse	2.170

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso".

## CAPO II

### Denuncia, accertamento, riscossione, rimborsi della tassa, contenzioso, sanzioni e controlli

#### Art. 12 Denunce

1. Le denunce agli effetti dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso il Servizio Tributi, devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 507/93, direttamente presso lo stesso servizio che rilascia apposita ricevuta, o per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Nello stesso termine del 20 gennaio di ciascun anno, deve inoltre essere presentato, da parte dell'amministratore del condominio e dal soggetto responsabile del pagamento della tassa nel caso di gestione unitaria di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati di cui all'art. 7 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

2. La denuncia, che deve essere unica per l'insieme dei locali e delle aree, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare negli stessi termini del 20 gennaio di ogni anno e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, allo loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) gli elementi identificativi delle persone fisiche (cognome, nome, data di nascita, comune di nascita, provincia, residenza e indirizzo completo) componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza;

c) la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto Associazione, Società ed altre Organizzazioni, la loro sede principale, legale o effettiva, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione con relative generalità, residenza, domicilio fiscale con indirizzo completo, codice fiscale e partita IVA se posseduta;

d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;

e) la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data di presentazione della denuncia e la firma di uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

4. In occasione di trattazione di pratiche concernenti i locali ed aree rientranti nel campo di applicazione della tassa (rilascio licenze di commercio in genere, certificati di abitabilità o agibilità relativi a concessioni o autorizzazioni edilizie o altri atti amministrativi che comunque autorizzano di intraprendere l'esercizio di un'attività) o in occasione di pratiche inerenti iscrizioni anagrafiche e variazioni di domicilio, gli addetti degli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla presentazione della denuncia per l'applicazione della tassa nel termine di legge previsto. Agli atti della pratica dovrà risultare che si è provveduto all'invito. Resta fermo che in caso di omesso invito, l'utente ha comunque l'obbligo di adempiere alla presentazione della denuncia.

### **Art. 13 Accertamento**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta il Servizio Tributi del Comune emette, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e all'anno precedente per la parte successiva all'inizio della tassazione, come previsto nel precedente articolo del presente Regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. In caso di omessa denuncia lo stesso Servizio comunale emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo 507/93 e devono contenere tutti gli elementi indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 71 dello stesso Decreto.

4. Il servizio relativo all'individuazione delle superfici totalmente o parzialmente sottratta alla tassazione, di norma viene svolto direttamente dal Comune con proprio personale all'uopo autorizzato. Ove il Comune non sia in grado di provvedere autonomamente al potenziamento dell'azione di accertamento per l'individuazione della materia imponibile evasa, può affidare detto servizio, mediante stipula di apposita convenzione, a soggetti privati o pubblici. Il relativo capitolato d'onere dovrà essere adottato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rilevamento delle superfici e destinazioni d'uso dei locali e delle aree esistenti in tutto il territorio comunale suddividendo lo stesso in zone di rilevamento;

b) determinazione da parte del Comune delle fasce orarie durante le quali sono consentiti i rilievi;

c) determinazione dei tempi di riconsegna del materiale raccolto;

d) elaborazione da parte del Comune della scheda di rilevamento nella quale dovranno essere riportati i presupposti impositivi con l'indicazione dei dati, elementi identificativi di coloro che occupano o detengono l'immobile con la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale se trattasi di Ente, Istituto o altra persona giuridica;

e) porre a carico del contraente tutte le spese occorrenti per l'espletamento del servizio ivi comprese quelle per il personale impiegato senza che al Comune possano derivare danni di sorta, ponendo altresì a carico dello stesso adeguata cauzione per il rispetto degli obblighi derivanti dal conferimento del servizio;

f) il personale impiegato dal contraente deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana

2) godimento dei diritti politici

3) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso

4) essere in possesso del diploma di maturità tecnica per geometra o maturità tecnica per periti industriali, o laurea in ingegneria o architettura.

### **Art. 14 Riscossione della tassa**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti in rettifica o d'ufficio di cui al precedente articolo 13, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del Decreto legislativo

15 novembre 1993, n. 507, in ruoli principali ovvero, in ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate ex Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore sui singoli tributi da riscuotere contestualmente (tassa tributo provinciale ed addizionale) e non sull'importo complessivo del relativo articolo di ruolo.

2. Nei ruoli suppletivi sono di regola iscritti gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti in rettifica o d'ufficio, nonché gli importi relativi a partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Per la riscossione dei ruoli, per il numero e scadenza delle rate e per tutto quanto attiene il tributo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 72 del richiamato Decreto 507/93, salva l'applicazione in via transitoria per l'anno 1995 delle vigenti norme del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 15** **Rimborsi**

1. Lo sgravio o il rimborso degli importi iscritti a ruolo per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e connesso tributo provinciale per la tutela, è disposto dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 74 del Decreto legislativo 507/93 mediante apposito provvedimento su autorizzazione di spesa per un importo presunto annuo deliberata ai fini dell'impegno della spesa stessa dal competente organo deliberante.

2. Nel caso di errore o duplicazione del tributo ovvero di eccedenza dell'importo iscritto a ruolo rispetto alla decisione della Direzione Regionale delle Entrate ex Intendenza di Finanza o alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, o di annullamento o riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adozione del contribuente prima della decisione o sentenza definitiva degli Organi del contenzioso tributario, lo sgravio o il rimborso è disposto d'ufficio entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della decisione o sentenza.

3. Nel caso di presentazione della denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree, prodotta nel corso dell'anno di cessazione o successivamente, come previsto all'art. 8 commi 3 e 4 del presente Regolamento, lo sgravio o il rimborso è disposto entro trenta giorni dalla ricezione della stessa denuncia di cessazione o dalla ricezione della denuncia tardiva, da presentare a pendenza di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui è iscritto il tributo o in mancanza dell'avviso di mora.

4. In ogni altro caso, il provvedimento di sgravio o di rimborso del tributo iscritto a ruolo, è disposto, previo riconoscimento della legittimità della richiesta, entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento ed è eseguito previa comunicazione al contribuente.

Rientra, nella fattispecie del presente comma anche la richiesta di restituzione dell'eccedenza di gettito rispetto al costo del servizio o di esonero di superfici escluse in astratto dall'ambito del tributo (art. 62 comma 2 e 3 D.LGS 507/93, art. 5 commi 2 e 3 del presente Regolamento).

5. A decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento, sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale.

## **Art. 16** **Contenzioso**

Fino alla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ulteriormente differita al 1° ottobre 1995 con l'art. 15 comma 1 bis del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1994, n. 443, continuano ad applicarsi ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs. 546/92 le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni e dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Dopo tale data, o comunque dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali sopra richiamata, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

## **Art. 17** **Sanzioni**

1. Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta la denuncia originaria o di variazione, come previsto nel precedente articolo 14 del presente Regolamento, o la presenza incompleta, è soggetto ad una

soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata in ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Chiunque abbia presentato una denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, è soggetto ad una soprattassa pari al 50% della differenza tra la tassa effettivamente dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o dei dati e notizie specifiche, richiesti dall'ufficio con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti con rilevamento direttamente dall'ufficio di cui ai punti a) e b) del successivo articolo 19 del presente regolamento, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione, facendo riferimento per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/81. La stessa penalità si applica nei confronti dell'amministratore del condominio e del soggetto responsabile del pagamento della tassa nel caso di gestione unitaria di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, qualora gli stessi non presentino, entro il 20 gennaio di ciascun anno, al Comune - Servizio tributi, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile con l'avviso di accertamento del tributo dovuto nel caso che la violazione comporta l'obbligo del pagamento del tributo con separato atto di competenza del Sindaco, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione, per le altre infrazioni.

5. Le soprattasse dovute per l'omessa, incompleta o infedele denuncia originaria o di variazione sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente entro il termine di legge per produrre ricorso alle Commissioni tributarie avverso l'accertamento originario o riformato d'ufficio ed ora entro il termine per il ricorso amministrativo.

6. Sulle somme dovute a titolo di tassa, addizionale e soprattassa accertate in conseguenza delle violazioni sopra specificate si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza - dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette, con la precisazione che non si dà luogo a tale addebito qualora l'importo degli stessi riferito ad ogni annualità del tributo ed accessori sia tale che non risulti economicamente conveniente la riscossione in relazione agli oneri della stessa. Tale principio di non addebito è riferibile anche alle soprattasse qualora ricorra la stessa condizione.

## Art. 18

### Poteri del Comune - Verifiche e riscontri

1. Ai fini del controllo dei dati dichiarati nella denuncia o acquisiti in sede di rilevazioni delle misure e destinazione d'uso delle superfici tassabili, effettuata con accertamento diretto da parte dell'ufficio o anche tramite il personale incaricato della rilevazione dei presupposti imponibili in base alla convenzione di cui al precedente articolo 14 del presente Regolamento, il Comune può:

a) rivolgere al contribuente un invito, indicandone il motivo, ad esibire, anche in sede di denuncia, o trasmettere atti o documenti ritenuti necessari per l'applicazione della tassa nei loro confronti (atti di compravendita, contratti di locazione, denunce di successione, licenze per l'esercizio dell'attività, certificati di abitabilità o di agibilità, denunce di accatastamento, certificati camerali e simili), comprese le planimetrie, redatte in scala, dei locali e delle aree scoperte con relative destinazioni d'uso;

b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) utilizzare per l'accertamento della tassa i dati dichiarati o comunque legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

d) richiedere ad Uffici pubblici, agli Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei contribuenti indicati singolarmente;

e) invitare contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per delucidazioni.

2. Gli inviti e le richieste di cui ai punti a) e b) del presente articolo devono essere notificati al soggetto destinatario o spediti a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data di notifica o dalla data di ricezione risultante dal bollo dell'ufficio postale decorre il termine fissato dall'ufficio comunale per l'adempimento. Tale termine non può essere inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente nel termine concesso alle richieste inoltrate dal Servizio tributi ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo o di invio della documentazione e di restituzione dei questionari con dati e risposte complete o evasive, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste nel terzo comma del precedente articolo 18, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti comunali appositamente adibiti al servizio di rilevamento per presupposti imponibili agli effetti dell'applicazione dei tributi comunali ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del precedente articolo 14, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della notifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione delle superfici e della loro destinazione, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del Responsabile del relativo organismo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento della diretta rilevazione delle entità imponibili e destinazione d'uso, può essere effettuato l'accertamento d'ufficio sulla base delle notizie comunque raccolte o venute a conoscenza del servizio tributi purché siano precise e concordanti, e comunque in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

### **CAPO III**

#### **tassa giornaliera di smaltimento**

##### **Art. 19**

#### **Istituzione e modalità di applicazione**

1. A decorrere dal 01.01.1996 è istituita la tassa del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ad aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore ai sei mesi e non ricorrente.

2. La tassa è dovuta ed applicata in base a tariffa giornaliera. La misura tariffaria da applicare è quella della tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria dei locali e delle aree, di cui alla classificazione riportata all'art. 12 del presente Regolamento, contenenti voci corrispondenti d'uso, maggiorata di un importo percentuale pari a 50 (cinquanta) per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui sopra, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, maggiorata del 50 (cinquanta) per cento.

3. L'obbligo di presentazione della denuncia dell'uso temporaneo e non ricorrente dei locali od aree di cui al comma 1, è assolto a seguito del pagamento della tassa giornaliera di smaltimento da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, all'atto dell'occupazione mediante versamento con l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, anche se il servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. sia affidato in concessione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 507/93, previsto dal comma 4 dell'art. 50 del Decreto medesimo, con arrotondamento a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. In mancanza di autorizzazione per l'occupazione, l'obbligo è assolto mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo.

4. La tassa giornaliera di smaltimento dovuta per l'uso di fatto e non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alle sanzioni, interessi ed accessori, con l'osservanza del disposto di cui al successivo comma.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio della tassa giornaliera di smaltimento per il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme di legge di cui al Decreto Legislativo 507/93 relative alla tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nell'art. 77 dello stesso Decreto, nonché le disposizioni previste a riguardo del presente Regolamento.

Non rientrano nel campo di applicazione della tassa giornaliera di smaltimento i locali ed aree e le parti di superficie esclusi dalla tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. E' esclusa ogni agevolazione sotto forma di riduzione o esenzione della tassa.

### **CAPO IV**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

##### **Art. 20**

#### **Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina prevista dal Decreto Legislativo 507/93 così come modificato dall'art. 17 del D.L. 7 settembre 1995 n. 373 e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le denunce originarie e di variazione di cui all'art. 70 del citato Decreto Legislativo sono

presentate per gli anni 1995 e 1996 rispettivamente entro il 20 gennaio 1995 ed il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza e accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, riguardanti le predette aree scoperte o coperte condominiali, le richieste di detassazione relativa nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63 sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto quanto alla modifica degli elementi imponibili a decorrere dall'anno 1997.

2. Fino alla modifica della classificazione delle categorie tassabili e dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del Decreto 507/93, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 resta in vigore la classificazione prevista nel precedente Regolamento, con le variazioni apportate come riportata nell'art. 12 del presente Regolamento.

#### **Art. 21** **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e alle disposizioni modificative contenute nella Legge 22 febbraio 1994, n.146, alle disposizioni di cui al D.L. 7.9.1995, n.373, nonché alle precisazioni di cui alle circolari del Ministro delle Finanze n. 1 del 15 gennaio 1994 4 n. 95/E del 22 giugno 1994 e successive norme che saranno emanate in materia.

#### **Art. 22** **Norme abrogate**

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento e con esso incompatibili, salva l'applicazione in via transitoria delle precedenti disposizioni regolamentari disposte per l'attuazione degli articoli da 268 a 271 del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n.1175 e successive modifiche e integrazioni, applicabili in via transitoria ai sensi dell'art. 79 commi da 2 a 6 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.

#### **Art. 23** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n.142/90 è pubblicato nelle forme di legge per 15 giorni consecutivi e relative norme sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996 e di quelle per le quali il presente Regolamento indica la decorrenza specifica.